



Prot. n° 4481

Decreto n° 17 del 13.03.2019

"Nomina del Responsabile del potere sostitutivo."

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'rt. 5 del D. L.vo n. 33 del 2013, disciplinante l'istituto dell'accesso civico e che stabilisce:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Visto l'art.2 comma 9-ter. della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Considerato che la precitata legge stabilisce che in ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, sia individuato il soggetto investito del potere sostitutivo in caso d'inerzia ;

Richiamato il decreto sindacale n° 1 del 04/01/2019 mediante il quale la Dr.ssa Giuditta Silvia Liantonio è stata nominata Segretario Comunale di questo Comune.

Visto il Decreto sindacale n. 3 dell'8/01/2019 con il quale la suddetta è stata nominata responsabile del potere sostitutivo;

Rilevato che è stata avviata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del Sindaco e di 9 Consiglieri Comunali;

Considerato che con D. P. n. 85065/3449-14 del 4/03/2019 il Vice Prefetto Dr Antonio Tedeschi è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente;

Ritenuto di dover prorogare il suddetto Decreto n. 3/2019;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di prorogare, dal 5/03/2019 e fino all'insediamento della nuova amministrazione, Responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo di questo Comune il Segretario Comunale Dr.ssa Giuditta Silvia Liantonio, già responsabile dell'"accesso civico" in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Commissario Prefettizio
(Dr Antonio Tedeschi)

